

26368122

**ORIGINALE**



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
TERZA SEZIONE CIVILE**

FR

*ci ee*

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

RAFFAELE GAETANO ANTONIO  
FRASCA  
CHIARA GRAZIOSI  
MARCO DELL'UTRI  
PASQUALINA A. P. CONDELLO  
CARMELO CARLO ROSSELLO

Presidente  
Consigliere - Rel.  
Consigliere  
Consigliere  
Consigliere

Resp. circ. strad. -  
Attività di un legale  
prima del giudizio -  
Costo - art. 1223 c.c.

Ud. 21/06/2022 PU

Cron. *26368*

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 20281/2019 proposto da:

(omissis) domiciliata ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis)

-ricorrente -

contro

(omissis) elettivamente domiciliata in (omissis) presso lo studio dell'avvocato (omissis) che la rappresenta e difende;

-controricorrente -

*2022*

*1269*

(omissis)

- intimato -

avverso la sentenza n. 1473/2019 del TRIBUNALE di TARANTO, depositata il 31 maggio 2019;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza cameralizzata del 21 giugno 2022 dal consigliere CHIARA GRAZIOSI:

### **FATTI DI CAUSA**

1. (omissis) conveniva davanti al Giudice di pace di Taranto (omissis) (omissis) e la sua compagnia assicuratrice (omissis) per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni che avrebbe riportato per essere stata investita da un'auto di proprietà del (omissis) e da lui condotta, detratto l'importo di euro 1800 che la compagnia già le aveva corrisposto.

Si costituiva soltanto la compagnia assicuratrice, resistendo e sostenendo che fosse soddisfacente la somma versata prima dell'instaurazione del giudizio.

Con sentenza del 22 settembre 2017 il giudice di pace condannava solidalmente i convenuti a risarcire l'attrice nella ulteriore misura di euro 1813,32, oltre accessori di legge.

La (omissis) proponeva appello, cui resisteva ancora la compagnia assicuratrice. Il Tribunale di Taranto, con sentenza del 31 maggio 2019, lo rigettava, con conseguente condanna alle spese.

2. La (omissis) ha presentato ricorso, da cui si è difesa la compagnia assicuratrice con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte per il rigetto del ricorso.

La pubblica udienza si è compiuta in forma camerale, ex articolo 23, comma 8 bis, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in l. 18 dicembre 2020 n. 176,

all'esito della quale con ordinanza n. 92 del 4 gennaio 1992 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del pretermesso (omissis) (omissis) che, una volta intimato, non si è difeso.

La causa è stata quindi trattata, sempre in forma camerale, alla pubblica udienza del 21 giugno 2022, avendo il Procuratore Generale confermato le precedenti conclusioni scritte.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

3. Il ricorso è articolato in cinque motivi.

3.1 Il primo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione della efficacia di cosa giudicata e degli articoli 2909 c.c., 324, 329, 343 e 346 c.p.c.

Si osserva che la sentenza di primo grado aveva riconosciuto il diritto dell'attuale ricorrente alle spese legali, negando però che ne fosse stato dimostrato l'esborso da parte della (omissis) conseguentemente rigettando la "domanda di riconoscimento di danno accessorio, ora danno emergente".

Si rileva dunque che l'unico motivo d'appello verteva su questo, sostenendo che le spese legali, per essere risarcite, non occorre che vengano fatturate; e (omissis) non aveva proposto appello incidentale in ordine al riconoscimento del diritto alle spese legali. Pertanto la sentenza di primo grado avrebbe raggiunto l'efficacia di giudicato sul diritto al pagamento delle spese legali ai sensi delle norme indicate nella rubrica del presente motivo.

3.2 Il secondo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione degli articoli 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. "in punto di prova dell'attività svolta dal legale".

Il giudice d'appello afferma che le attività svolte dall'avvocato di ((omissis)); sono "talune sprovviste di supporto probatorio, talaltre non necessarie", e che sono risarcibili soltanto quelle necessarie. Dunque, "secondo il Tribunale, non vi è prova dell'attività dell'avvocato, ma se vi è prova, dette attività sono state inutili". In tal modo però il giudice d'appello pretermette il

fatto che "l'avvocato è riuscito, nel processo di primo grado, a fare ottenere ad (omissis) una ulteriore somma di € 1813,32, a saldo della precedente offerta di € 1800,00", oltre a € 300 per spese legali stragiudiziali.

Il risultato si sarebbe conseguito mediante assistenza informativa e tecnica - questa, secondo il giudice d'appello, sarebbe un'attività "così generica da non consentire neppure di individuare in concreto il contenuto della prestazione": al che la ricorrente ribatte che la definizione è tratta dall'articolo 9 d.p.r. 254/2006 "il quale così individua la prestazione da offrire al danneggiato" -, la redazione di rinvio di lettera di messa in mora del 12 gennaio 2015 (prodotta in primo grado) - su questo il Tribunale esclude la necessità dell'assistenza legale "trattandosi di attività che potrebbero anche essere compiute personalmente dalla persona danneggiata"; oppone la ricorrente che si tratta invece di un atto giuridico in senso stretto, visto tra l'altro l'articolo 148 d.lgs. 209/2005 e considerata la giurisprudenza di legittimità che lo ha riconosciuto, il diritto d'altronde sorgendo prima dell'azione (per cui l'intervento di un legale di fiducia è diritto garantito dalla Costituzione) e nella fase stragiudiziale l'intervento di un professionista essendo necessario in quanto l'assicuratore è economicamente più forte e tecnicamente organizzato -, e l'invio della richiesta di accesso in data 25 maggio 2016, anche questa prodotta da (omissis) in primo grado - anche per questo secondo il giudice d'appello non è necessaria l'assistenza legale, obiettando la ricorrente che non tiene in conto il rilievo tecnico della perizia medico-legale, generante "una sorta di *subprocedimento*, spesso articolato e complesso, all'interno del procedimento di constatazione, valutazione e liquidazione del danno", nel caso concreto poi non coincidendo la valutazione della invalidità permanente nella perizia medico-legale di A(omissis) con quella della perizia medico-legale di (omissis) e dovendosi quindi, "da un lato ... consentire al danneggiato di ottenere un risarcimento maggiore rispetto all'offerta ricevuta e, dall'altro, ... evitare una richiesta spropositata ed un conseguente rischio di compensazione delle spese processuali" -, l'invito dell'11 novembre 2015 alla negoziazione assistita in cui l'intervento dell'avvocato è obbligatorio e infine il fatto che l'avvocato, ottenuta da documentazione medica completa, ha provveduto a preservare gli originali

della documentazione medica e fornire le fotocopie per studiare il caso al fiduciario d (omissis)

In conclusione, ad avviso della ricorrente "vi è prova ineludibile dell'attività compiuta dall'avvocato in fase stragiudiziale, attività necessaria e perentoria", non potendosi d'altronde imputare all'avvocato il mancato perfezionamento della transazione perseguita.

3.3 Il terzo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione degli articoli 1223 e 2056 c.c.

Il Tribunale ha reputato che le attività descritte nel precedente motivo sarebbero "in rapporto di stretta connessione e complementarità con attività difensiva svolta nella fase giudiziale".

Si tratterebbe invece, in sintesi, di "due poste completamente diverse" e, d'altronde, la giurisprudenza di legittimità è ormai stabile nel senso che le spese stragiudiziali costituiscono danno emergente, non rientrando nelle spese giudiziali (v. per tutte S.U. 10 luglio 2017 n. 16990).

3.4 Il quarto motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione degli articoli 2, 24 Cost. e 1175 c.c. "in punto di divieto di *venire contra factum proprium*".

Dopo avere riconosciuto nell'offerta compiuta prima dell'avvio del giudizio la somma di euro 300 per spese stragiudiziali, (omissis) nella comparsa di risposta di primo grado "le ha ricusate, contrapponendosi alla sua stessa precedente condotta". In tal modo avrebbe violato il divieto di *venire contra factum proprium*, "regola processuale che trova fondamento del divieto dell'abuso del diritto dettato da ragioni meramente opportunistiche", e quindi evincibile dagli articoli 2 Cost. e 1175 c.c.

3.5 Il quinto motivo, infine, denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione dell'articolo 4 d.m. 55/2014 quanto alla liquidazione delle spese legali stragiudiziali, essendo ragionevole "attenersi ai criteri medi".

4. Il primo motivo risulta inammissibile, in quanto – al di là di ogni considerazione sulla condivisibilità o meno del ragionamento che propone – non si correla alla motivazione del Tribunale, essendo eccentrico riguardo ad essa. Viene pertanto in rilievo il consolidato principio di diritto espresso in motivazione da S.U. 20 marzo 2017 n. 7074 del 2017 attingendolo da Cass. sez. 3, 11 gennaio 2005 n. 359 - massimata come segue: *“Il motivo d'impugnazione è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicito si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. civ.”* –, la quale è stata seguita, tra gli arresti massimati, pure da un consistente filone di sezioni semplici (Cass. sez. 3, 12 marzo 2005 n. 5454, Cass. sez. 3, 29 aprile 2005 n. 8975, Cass. sez. 3, 22 luglio 2005 n. 15393, Cass. sez. 3, 24 gennaio 2006 n. 1315, Cass. sez. 3, 14 marzo 2006 n. 5444, Cass. sez. 3, 17 marzo 2006 n. 5895, Cass. sez. 3, 31 marzo 2006 n. 7607, Cass. sez. 3, 6 febbraio 2007 n. 2540, Cass. sez. 3, 28 agosto 2007 n. 18209, Cass. sez. 3, 28 agosto 2007 n. 18210, e, successivamente alla decisione delle Sezioni Unite, Cass. sez. 3, 31 agosto 2015 n. 17330 e Cass. sez. 1, ord. 24 settembre 2018 n. 22478).

5. Il secondo e il terzo motivo, a ben guardare, concernono la stessa tematica, per cui possono essere vagliati congiuntamente.

5.1 In particolare, rammentando che, in ultima analisi, la qualificazione della censura veicolata nel ricorso per cassazione spetta comunque al giudice, che non è vincolato da quella offerta nella rubrica dal ricorrente (v., per tutte, S.U. 24 luglio 2013 n. 17931), deve rilevarsi, a proposito del secondo motivo, che questo in realtà presenta una duplice sostanza: è infatti riconducibile all'articolo 360, primo comma, n. 5 c.p.c. nella parte in cui invoca una serie di prove documentali effettivamente per nulla considerate dal Tribunale, e all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c. in relazione alla singolare interpretazione normativa effettuata dal giudice d'appello.

Sotto il primo profilo, invero, non si può non riconoscere che il Tribunale non menziona le documentazioni dettagliatamente richiamate nel motivo come sopra riportato, incorrendo così in una evidente omissione riconducibile appunto all'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c.

5.2 Sotto il secondo profilo, entra in gioco l'articolo 1223 c.c., che d'altronde è stato espressamente invocato nel terzo motivo che, come si è detto, merita una valutazione congiunta. Le scelte interpretative in materia del giudice di merito non sono condivisibili, in quanto giungono a consistere in una vera e propria disapplicazione della norma.

Si tratta di un recupero delle spese stragiudiziali chiesto dall'attuale ricorrente; e il giudice di merito prende le mosse dalla giurisprudenza di legittimità che ne ha dichiarato la - peraltro più che evidente - natura di danno emergente (il Tribunale invoca S.U. 10 luglio 2017 n. 16990; da ultimo, tra gli arresti massimati, si è aggiunta Cass. sez. 3, ord. 4 novembre 2020 n. 24481).

Il Tribunale richiama altresì la giurisprudenza vertente su un altro elemento indiscutibile, ovvero che, qualora il professionista già stia prestando assistenza giudiziale, le sue prestazioni che altrimenti avrebbero potuto qualificarsi stragiudiziali sono assorbite, ai fini del pagamento, da quelle giudiziali nel caso in cui non sussista in esse un'autonoma rilevanza, come lo stesso giudice d'appello rimarca richiamando l'articolo 20 d.m. 55/2014.

5.3 Dopo questa - non si può non rilevare, alquanto superflua perché ovvia - introduzione, il Tribunale così si esprime, a pagina 3s. della sentenza:

*"... nel caso di specie la difesa di parte attrice-odierna appellante ha prodotto apposita notula ... con la descrizione delle attività svolte prima dell'instaurazione del giudizio, a tal fine indicando: assistenza informativa, assistenza tecnica, compilazione richiesta, inoltra richiesta, consultazioni con il medico-legale di parte, assistenza nella richiesta di accesso, assistenza nel ritiro documentazione di cui all'accesso presso la sede dell'assicuratore, constatazione e valutazione dei documenti dell'assicuratore, illustrazioni dei criteri di responsabilità, consultazioni con il cliente per ogni stato di avanzamento dell'istruttoria, consultazione con l'assicuratore per ogni stato di avanzamento dell'istruttoria, parere alla eventuale accettazione dei danni, consegna assegno risarcitorio, redazione parcella, richiesta di negoziazione assistita.*

*Senonché, le attività sopra riportate sono, talune, sprovviste di supporto probatorio, talaltre, non necessarie, talaltre ancora, strettamente connesse con la successiva fase giudiziale.*

*In particolare, non vi è alcuna prova ... in ordine all'assistenza informativa e tecnica (espressioni, peraltro, così generiche da non consentire neppure di individuare in concreto il contenuto della prestazione dedotta), alla consultazione con il medico legale di parte, alle consultazioni con il cliente e con l'assicuratore per ogni stato di avanzamento dell'istruttoria e all'assistenza nel ritiro documentazione... D'altronde, non può essere considerata necessaria l'assistenza legale per la compilazione della richiesta risarcitoria e del suo inoltra all'assicurazione, per la richiesta di accesso, per la constatazione e valutazione dei documenti dell'assicuratore e per la consegna dell'assegno risarcitorio, trattandosi di attività che potrebbero anche essere compiute personalmente dalla persona danneggiata. Infine, va evidenziato che tutte le altre attività indicate ... nonché talune di quelle già esaminate e ritenute non necessarie o non provate ... si pongono in rapporto di stretta connessione e complementarità con attività difensiva svolta nella fase giudiziale introdotta per il riconoscimento del medesimo diritto risarcitorio già vantato stragiudizialmente."*

5.4 Non si può non rilevare che l'applicazione dell'articolo 1223 c.c. sottesa a questa argomentazione è, come già si accennava, una forma di disapplicazione. Così interpretando la norma, infatti, il giudice d'appello perviene a due risultati non condivisibili.

In primo luogo, la non necessità, in sostanza, *id est* la superfluità dell'assistenza legale stragiudiziale perché la persona che lamenta di essere danneggiata sarebbe - quasi del tutto - in grado di "fare da sola": come se, nel quadro legislativo della responsabilità civile per circolazione di veicoli, non sussistano norme specifiche relative all'attività stragiudiziale che viene inserita come presupposto legittimante all'adizione del giudice, presupposto che come tale è, per così dire, radicalmente logico che, per il preteso danneggiato, sia attuato proprio da un legale o comunque (si pensi alla trattativa derivante dall'accertamento peritale) sotto la supervisione di un legale che lo assista.

In secondo luogo (e questa è, in effetti, la sostanza della censura racchiusa nel terzo motivo), la nullificazione dell'attività forense stragiudiziale nel caso in cui venga poi instaurato un processo, perché l'inevitabile "stretta connessione e complementarità" assumerebbe, a ben guardare, una sorta di effetto retroattivo sull'attività forense stragiudiziale nel senso di assorbirla in quella giudiziale e quindi espungerla dal danno emergente perché all'attore, se vince la causa, sarà rifiuta la spesa giudiziale (sempre che, naturalmente, il giudice non ravvisi ragioni di compensazione anche diverse dalla soccombenza reciproca/parziale: ma ciò, logicamente, non inciderebbe perché l'impostazione adottata dal giudice d'appello è quella di un'attrazione rigorosa e totale dell'attività stragiudiziale in quella giudiziale, indipendentemente dal fatto che quest'ultima venga poi rifiuta oppure no).

5.5 Si deve pertanto concludere il vaglio congiunto del secondo e del terzo motivo riconoscendo che il giudice d'appello non ha effettivamente considerato i documenti probatori sopra riportati nella esposizione del secondo - che, come sopra rilevato, in parte rappresenta una denuncia ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c. - e constatando altresì, a proposito del secondo e del terzo, che il giudice d'appello non ha correttamente applicato l'articolo 1223 c.c., in quanto ha espunto, in sostanza, l'esborso per l'attività stragiudiziale dal danno

emergente che possa subire chi viene danneggiato in un sinistro stradale gravando della effettuazione dell'attività stragiudiziale il danneggiato stesso e, a completamento della deprivazione, inserendo un assorbimento da parte della successiva attività giudiziale delle spese sostenute per le attività stragiudiziali che rimangono - nell'ottica del giudice d'appello che, si ripete, non è condivisibile - non espletabili direttamente dalla persona danneggiata.

Una siffatta interpretazione, oltre a contrastare con una giurisprudenza già ben chiara nel senso che l'attività stragiudiziale genera danno emergente per il soggetto che l'ha dovuta disporre (oltre a S.U. 10 luglio 2017 n. 16990, come è visto richiamata dallo stesso Tribunale di Taranto, e oltre a Cass. sez. 3, ord. 4 novembre 2020 n. 24481, tale qualifica di danno emergente, salvi naturalmente i consueti oneri di allegazione e prova, viene confermata altresì da Cass. sez. 6-3, ord. 2 febbraio 2018 n. 2644), confligge *ictu oculi* con la *ratio* sottesa alla procedura stragiudiziale anteriore al giudizio, imposta nel caso in esame dal d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209, ovvero (conformemente a una strutturazione incrementata da anni e ormai, in sostanza, generale) l'obiettivo di dirimere le contese mediante una sorta di processo tra privati così da alleggerire la macchina giudiziaria e favorire quindi, adeguando il contenzioso alle concrete potenzialità della giurisdizione, la ragionevole durata del processo pubblico.

6. In conclusione, le censure proposte nel secondo e nel terzo motivo risultano meritevoli di accoglimento, e si deve altresì enunciare il seguente principio di diritto: *in tema di responsabilità civile da circolazione, il costo sopportato dal danneggiato per l'attività stragiudiziale svolta in suo favore da un legale, diretta sia a prevenire il processo sia ad assicurarne un esito favorevole, ancorché detta attività possa essere svolta personalmente, si deve considerare un danno emergente, che, se allegato e provato, deve essere risarcito ai sensi dell'articolo 1223 c.c.*

7. Per quanto si è accolto, risulta assorbito il residuo delle doglianze presente nel ricorso, che deve quindi essere cassato in relazione al secondo e al terzo motivo, con rinvio, anche per le spese, al Tribunale di Taranto in persona di

diverso giudice monocratico, che dovrà applicare il principio di diritto sopra enunciato.

**P.Q.M.**

dichiara inammissibile il primo motivo, accoglie il secondo e il terzo, assorbiti gli altri, cassa in relazione e rinvia al Tribunale di Taranto in persona di diverso giudice monocratico.

Così deciso in Roma il 21 giugno 2022

Il Consigliere Estensore  
Chiara Graziosi

Il Presidente  
Raffaele Frasca

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi ..... 7 SET. 2022 .....



Il Funzionario Giudiziario  
Luisa PASINETTI

*Luisa Pasinetti*